



COMUNE DI CECINA
Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 18 del 25-10-2016

OGGETTO: Limitazioni all'accattonaggio molesto

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- ✓ l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, *(anche)* contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- ✓ la sentenza n. 115 del 04/04/2011, con la quale la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;
- ✓ il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 – emesso in attuazione dell'articolo 54, comma 4-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - nella parte in cui precisa che per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza pubblica un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- ✓ l'articolo 2 lettere a), d), ed e) del D.M. sopra citato, dove si prevede che il Sindaco intervenga per prevenire e contrastare *"a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminali, quali ... l'accattonaggio con impiego di minori e disabili...", "d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità' ...", "e) i comportamenti che, come ... l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità' con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi"*

EVIDENZIATO che, come segnalato dai cittadini e rilevato dalle forze dell'ordine, sul territorio comunale, in particolari e specifici ambiti urbani caratterizzati dall'affluenza di una notevole quantità di Cittadini, si registra la presenza di soggetti che esercitano l'accattonaggio che, per le modalità in cui viene effettuato, si connota come molesto;

DATO ATTO che per accattonaggio o mendicizia molesti si intendono tutti quei comportamenti in cui la richiesta di denaro è palesata non dal solo atto della mano tesa o condotte analoghe comunque non

petulanti, bensì è contraddistinta da pretese reiterate od ostinate talvolta accompagnate da atteggiamenti minacciosi in caso di rifiuto della consegna di denaro;

ACCLARATO che il fenomeno dell'accattonaggio e della mendicizia molesti, oltre che produrre disagio, suscitano nella cittadinanza, allarme sociale e timore procurando una riduzione del generale senso di sicurezza individuale e rendono pertanto imprescindibile l'attuazione di forme di controllo atte ad evitare ulteriori negative conseguenze per la sicurezza urbana;

RITENUTO opportuno adottare provvedimenti finalizzati a contenere il fenomeno de quo al fine di prevenire pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza individuale e collettiva individuando a tale fine gli ambiti urbani ed i siti dove è necessario impedire l'accattonaggio molesto, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse allo sfruttamento dei soggetti citati;

RITENUTO di dover prontamente intervenire nel contrasto al fenomeno della mendicizia molesta ingenerando nei cittadini una sensazione di fiducia nel potere attribuito alle Istituzioni allo scopo di garantire l'ordinato vivere civile;

DATO ATTO che, coerentemente a quanto in premessa esplicitato, il potere di ordinanza riconducibile ai contenuti di cui all'art 54 comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sempre possibile in correlazione a provvedimenti che si fondano sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare.

RITENUTI sussistenti nella fattispecie in esame, i requisiti di contingibilità ed urgenza di cui all'articolo 54 comma 4° D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che consentono di intervenire in un preciso e definito contesto temporale;

EVIDENZIATO che lo schema del presente provvedimento, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione, è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Livorno in **conformità ai contenuti** dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui contiene modificazioni all'articolo 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008;

ORDINA

E' vietata l'attività di accattonaggio e di mendicizia moleste – con modalità ostinate, reiterate, continuative ed insistenti o minacciose – che turbi l'incolumità o la sicurezza dei cittadini o ne impedisca e/o limiti l'accesso, la fruizione o l'utilizzo delle aree, spazi e luoghi pubblici ed aperti al pubblico, del territorio comunale ed in particolare:

- all' ingresso e nei parcheggi al servizio di cimiteri, ospedali, uffici pubblici, supermercati;
- nelle intersezioni stradali;
- all'ingresso delle chiese presenti sul territorio;

Sono altresì vietate tali attività mediante l'utilizzo di minori, di anziani, di disabili e lo sfruttamento di animali di affezione.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa di un importo da €. 25,00 a €. 500,00.

Si applica inoltre la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro proveniente dalla condotta vietata, nonché di quanto viene utilizzato per l'estrinsecazione della stessa (a titolo meramente esemplificativo: fazzoletti di carta, indumenti intimi, batterie elettriche, gadget vari, ecc. ecc.) previo sequestro cautelare in conformità ai contenuti della legge n. 689/81.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta per un importo pari a €. 50,00.

L'inottemperanza all'ordine impartito dall'agente di cessare immediatamente l'accattonaggio molesto sarà sanzionato ai sensi dell'art. 650 C.P.

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione presso l'Albo Pretorio ed avrà validità temporale sino al 31/12/2017.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono incaricati di fare rispettare la presente Ordinanza.

MANDA

All'Ufficio dei Messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet dell'Amministrazione comunale, mediante pubblicazione sulla stampa quotidiana locale;

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO
Samuele Lippi